



# COMUNE DI RAVARINO

PROVINCIA DI MODENA  
Via Roma 173 – 41017 Ravarino

---

## ORDINANZA N. 1085 Prot. n. \_\_\_\_\_ del 21/07/2020

---

**OGGETTO:** ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 RELATIVA ALL'IMMOBILE UBICATO IN RAVARINO, VIA MALAGOLI N. 1437 E ACCATASTATO AL FOGLIO XX, MAPPALE XX;

<b>TIPO</b>	Proprietario	Interni separati: NO
<b>NOME/DENOMINAZIONE</b>	VALDISERRI FAUSTA	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>RAPPRESENTATO DA</b>	se stesso	
<b>C/O PROFESSIONISTA</b>	RIMONDI ROBERTO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	(e-mail)	(telefono)
	(pec)	
<b>INDIRIZZO</b>	VIA MALAGOLI 1437	RAVARINO
<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	FG: XX MAP: XX	
<b>DATI IMPRESA</b>	CODICE ATECO DECRETO: (ateco)	NR. DIPENDENTI: (numero)
<b>BANCA CONVENZIONATA</b>	BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA	
<b>PEC ISTITUTO DI CREDITO</b>	sismaemilia.gruppobper@pec.gruppobper.it	

### PROTOCOLLI FASCICOLO

<b>MUDE RICHIESTA</b>	0803603400000829162016	<b>LIVELLO OPERATIVO</b>	E
<b>CUP</b>	H25C20000140008	<b>ORDINANZA RIF.</b>	Ordinanza N.86
<b>MUDE SAL ZERO</b>	NON EFFETTUATO	<b>PROT. COMUNALE</b>	12935/2016
<b>MUDE I SAL</b>	NON EFFETTUATO	<b>ANTICIPO IMPRESA</b>	NO
<b>MUDE II SAL</b>	NON EFFETTUATO	<b>PROGETTAZIONE</b>	SI
<b>MUDE III SAL</b>	NON EFFETTUATO	<b>ANTICIPO PROPR.</b>	NO
<b>MUDE SALDO</b>	NON EFFETTUATO		

### Il Sindaco

Visto il d.l. 74/2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del d.l. 74/2012, in base al quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati in conformità all'art. 5, comma 2, della legge 225/92;

Visto l'art. 1, comma 5, del d.l. 74/2012 che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni interessati dal sisma "adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Ritenuto di dover assegnare i contributi per la riparazione e il ripristino degli edifici ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, "in relazione al danno effettivamente subito", a

norma dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012 e art. 3 bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, utilizzando il *Fondo nazionale per la ricostruzione delle aree terremotate* di cui all'art. 2 d.l. 74/2012;

Richiamate le Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i. con cui sono disciplinate le modalità di assegnazione di tali contributi;

Richiamato inoltre il Protocollo di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con DGR n. 879;

Visto l'art. 3, comma 1, del d.l. 74/2012, in base al quale *"i contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5"*. Tali commi fanno riferimento ai presidenti delle regioni e ai sindaci; in particolare, le sopra citate Ordinanze Commissariali all'art. 4, specificano che le domande di contributo vengano inoltrate ai Comuni, che determinano il contributo (art 5);

Attesa dunque la propria competenza, in conformità a quanto disposto sul piano generale dall'art. 54 TUEL che assegna al Sindaco poteri di ordinanza in casi contingibili e urgenti;

Sottolineato che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 in modo da favorire un rapido rientro nelle abitazioni (art. 1 comma 3 d.l. 74/2012, d.l. 43/2013, d.l. 133/2014, art. 13 d.l. 78/2015, art. 1 L 21/2016, art. 2-bis comma 44 d.l. n. 148/2017);

Vista l'Ordinanza n. 27 del 30/10/2019 al punto 2 dispone che: *"I Comuni non ricompresi nell'elenco di cui al precedente punto, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 c. 1 dell'Ord. 9/2019, con specifica ed oggettiva motivazione nell'atto conclusivo del procedimento, possono derogare al termine del 31/10/2019 emettendo l'ordinanza di concessione del contributo o provvedimento di rigetto comunque non oltre il termine del 31/03/2020."*

Vista la sospensione dei termini dell'Ordinanza n. 3 del 20/03/2020:

- *"Rilevata altresì la necessità di garantire il completamento delle attività istruttorie delle domande di contributo Mude relative alla ricostruzione privata al fine di assicurare il rientro della popolazione nelle abitazioni danneggiate nonché la ripresa delle attività produttive prevedendo la facoltà di superamento dei termini per la concessione dei contributi"*;
- *"Ritenuto inoltre di mettere in atto tutte le azioni utili a garantire a ciascun beneficiario il diritto a ricevere il contributo, qualora sussistano le condizioni previste dalle ordinanze commissariali, consentendo il completamento delle istruttorie relative alle istanze presentate anche oltre la data del 31/03/2020"*
- *"Rilevato di consentire, in coerenza con quanto richiesto con note inviate al Commissario e all'Agenzia regionale per la ricostruzione e per le vie brevi da diversi Sindaci, **la conclusione delle istruttorie superando il termine attualmente previsto dalle ordinanze commissariali**, stante oltre alla rilevata complessità delle istanze residue, la situazione contingente connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha rallentato il lavoro di professionisti privati e uffici tecnici comunali"*;
- *"Rilevato che suddetta emergenza e le conseguenti misure rendono difficoltoso e in alcuni casi impossibile il proseguimento delle attività di reperimento documentazione, istruttoria, avanzamento cantieri, ecc. e pertanto si rende necessario e opportuno prorogare alcuni termini previsti in scadenza al 30 o 31 marzo 2020 nonché la sospensione di altri termini dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe previste con i provvedimenti che dispongono misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

art. 2

- comma 1: *"Il periodo decorrente dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe previste con i provvedimenti che dispongono misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è da includersi nelle sospensioni previste dall'articolo 7 comma 3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e s.m.i. L'eventuale sospensione deve essere comunicata al Comune, da parte del professionista incaricato, per il tramite della piattaforma MUDE. La presente disposizione non deroga al termine stabilito al precedente art. 1 comma 3."*
- comma 2. *"A decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 15 aprile 2020, **salvo ulteriori proroghe previste** con i provvedimenti che dispongono misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi:*

b) i termini per il deposito delle integrazioni ai sensi dell'art. 4 comma 4 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e dell'art. 4 comma 3 dell'ordinanza n. 12 del 5 giugno 2019;

L'appartenenza dell'edificio all'elenco degli Edifici di Interesse Storico/Testimoniali con vincolo al Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A (A2/A), la complessità dell'istruttoria e il periodo di emergenza sanitaria hanno rallentato il procedimento amministrativo;

Considerato che con decreto del Sindaco dell' 08/10/2019 Prot. n. 11410 il Dr Stefano Sola è stato individuato quale Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica e dell'Area tecnica lavori pubblici e ambiente del Comune di Ravarino;

Vista la domanda di contributo presentata in conformità all'art. 4 delle medesima ordinanza, di cui al Prot. n. 12935 del 21/12/2016.

Dato atto che

- Valdiserra Fausta, nata a XXXXXXXXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX e residente a Castelfranco Emilia in Via Martini n. 178, codice fiscale XXX XXX XXXXXXX XXXXX;

ha titolo a richiedere il contributo per l'immobile in oggetto in quanto

- **Proprietario unico**

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie formulate dall'ufficio competente in materia edilizia secondo le modalità disciplinate dalle sopra citate Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i.;

Verificate in particolare le condizioni previste dall'art. 2 delle ordinanze n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i.;

Dato atto che il presente Servizio ha svolto le verifiche sull'inizio dei lavori nei modi e nei tempi previsti dalle predette ordinanze;

Viste le tabelle allegate "A" e "B" dei contributi determinati in conformità rispettivamente agli artt. 3 e 9, dalle quali risulta che l'importo concesso è stato determinato in Euro **41.696,60 (IVA Inclusa)** pari al **50%** della spesa ammissibile per abitazione NON PRINCIPALE, calcolato sulla base del costo dell'intervento riconosciuto;

Vista la richiesta di pagamento all'art. 8 comma 1bis, 1ter ed 1quater di

- spese tecniche di a Euro 2.018,66 (IVA Inclusa) pari all'80% della quota parte di contributo assegnato per spese tecniche di progettazione

Attesa l'esigenza di procedere con la massima sollecitudine possibile, in modo da favorire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni;

Sottolineato altresì che spettano al Comune funzioni rilevanti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, a norma dell'art. 10 delle predette ordinanze;

Visti:

- Gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, che individuano le competenze del Sindaco;
- Lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- L'organigramma e il funzionigramma dell'Ente;

## **ORDINA**

- di autorizzare l'assegnazione dei contributi a tutti i soggetti beneficiari, per gli importi rispettivamente indicati, nell'allegato unico tabella "A", da erogare nelle forme previste dall'art. 8 delle Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i. citate in premessa;
- di autorizzare inoltre il rimborso delle spese relative a interventi già iniziati prima dell'entrata in vigore delle predette ordinanze eventualmente previste nell'allegato unico tabella "B";
- di provvedere a restituire all'Erario, da parte dei beneficiari dei contributi, le detrazioni d'imposta eventualmente usufruite ai sensi dell'art. 16-bis DPR 917/1986 e s.m.i. per ristrutturazioni edilizie sulle spese di cui al punto precedente;

- di autorizzare il pagamento dell'importo di euro 2.018,66 quale liquidazione dell'80% del contributo assegnato per spese tecniche di progettazione ai sensi dell'art. 8 comma 1quater delle Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i. citate in premessa appena adempiuti tutti gli obblighi nei confronti dell'istituto di credito prescelto e previa comunicazione del Comune.
- di dare atto che i lavori debbano essere completati nei termini prescritti dall'art. 7 delle predette ordinanze, a pena di decadenza dai rispettivi contributi;
- di trasmettere copia del presente atto all'Istituto di credito prescelto dal richiedente e al Commissario Delegato mediante la procedura informatica a ciò deputata.
- di sospendere i pagamenti al venire meno del possesso dell'impresa assuntrice dei lavori dei requisiti di legge in materia di antimafia a far data dal momento in cui il beneficiario dei contributi viene informato di questa circostanza ostativa;
- di tenere sospesi i pagamenti di cui al punto precedente fino a quando il beneficiario acquisisca una nuova offerta da impresa con le modalità previste dalle ordinanze commissariali ed in possesso dei requisiti di legge in materia di antimafia da sottoporre a questa amministrazione;
- di inserire nel contratto d'appalto della condizione risolutiva legata all'evento dell'adozione di una comunicazione o informazione antimafia interdittiva a carico della impresa assuntrice dei lavori ed onere del beneficiario, come previsto dalla Ordinanza n. 119/13 e smi;

## INCARICA

l'ufficio edilizia di compiere le verifiche previste dalle Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i.

*Responsabile del procedimento: Dr Stefano Sola*  
*Ufficio responsabile: Ufficio Ricostruzione*

*Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 1199 del 24/11/1971).*

Il Sindaco  
Rebecchi Dott.ssa Maurizia  
(originale firmato digitalmente)

---

**Allegati:**

**ALLEGATO UNICO ALLA ORDINANZA DI CONCESSIONE**

**C.I. + C.F. BENEFICIARI**

**PROCURE SPECIALI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTI NOTORI (parti A e B) DEI SOLI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO**